

**PARTE TERZA**  
**REGOLAMENTO DEL TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 109**  
**Istituzione del tributo di Igiene Ambientale**

1. Per la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale, nonché, per la copertura dei relativi costi, il comune istituisce il tributo di igiene ambientale (TIA) determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 49 del [D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22](#) (Decreto Ronchi) e dai parametri di riferimento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 238 – comma 6 – del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e del successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, si continueranno ad applicare i parametri di riferimento di cui al DPR 158/99.
3. Il Tributo, così istituito, sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la TARSU di cui al D.L.vo 15.11.1993 n. 507. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è coperto dal gettito del Tributo, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

**Art. 110**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art. 238 – comma 11 – del D.Lgs. 152/2006.
2. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, e assimilati agli urbani nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti e disciplina le modalità di riscossione, stabilisce condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché, le penalità previste per le violazioni.

**Art. 111**  
**Presupposto oggettivo**

3. Il tributo è dovuto per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

**Art. 112**  
**Presupposto soggettivo**

1. Soggetto attivo del Tributo di Igiene Ambientale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per gli assimilati conferiti è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento degli stessi.
2. Soggetto passivo è colui che occupa e detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (purché non costituiscano accessori o pertinenze dei locali domestici), nel territorio del Comune.
3. Sussiste un vincolo di solidarietà, tra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione del tributo applicato per le restanti utenze, sia con riferimento all'obbligazione per il pagamento del tributo, e di conseguenza in ogni fase del procedimento sia dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, sia per la presentazione della denuncia.
4. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.
5. Per le utenze non domestiche si considera in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio società.

**Art. 113**  
**Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani**

1. Il servizio viene svolto in regime di privativa con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale di servizio approvato con delibera C.C. n. 50 del 20/09/95.
2. A tale Regolamento si fa riferimento per tutti gli aspetti inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta).

**Art. 114**  
**Responsabile del Tributo**

1. Il responsabile della gestione è designato dalla Giunta comunale, sentito il dirigente dell'area economica finanziaria, con apposita deliberazione da comunicare al Ministero delle finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, a cura del funzionario responsabile dell'area economica-finanziaria, entro sessanta giorni dalla sua esecutività. Il Responsabile designato deve essere interno all'area economica finanziaria.
2. Sentito il funzionario responsabile dell'area economica-finanziaria, la Giunta comunale può revocare, per qualsiasi legittimo motivo, e con propria motivata deliberazione, il responsabile della gestione, procedendo contestualmente alla designazione di altro responsabile. La deliberazione di cui al presente comma deve essere comunicata al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, negli stessi termini e secondo le stesse modalità di cui al comma 1.

**Art. 115**  
**Poteri e obblighi del responsabile**

1. Al responsabile della gestione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. Il responsabile è tenuto a riferire, ogni volta che lo reputi necessario, ovvero quando ne sia richiesto, e comunque almeno una volta ogni anno entro i due mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario, al dirigente dell'area economica finanziaria, sull'andamento della gestione medesima.
3. Con il rapporto annuale di cui al comma 2 il responsabile deve evidenziare le necessità concernenti l'organizzazione del personale e quelle riguardanti il fabbisogno di locali, mobili, strumenti ed attrezzature. Deve inoltre proporre le eventuali iniziative, anche non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando sia stato designato responsabile della gestione il dirigente dell'area economica - finanziaria.
5. I provvedimenti adottati dal responsabile della gestione sono classificati con numerazione progressiva unica annuale. Gli originali dei provvedimenti sono conservati a cura del servizio imposte e tasse.

**Art. 116**  
**Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Si presenta qui di seguito un elenco dettagliato delle suddette tipologie di rifiuti:
3. Sono rifiuti urbani:
  - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs n. 152/2006 e compresi i rifiuti sanitari assimilati di cui al D.M. del 26.06.2000, n° 219;
  - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) e comunque conformi a quanto previsto nel citato D.M. 219/2000 e del relativo regolamento comunale.

4. Sono rifiuti speciali:
  - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - i rifiuti da attività commerciali;
  - i rifiuti da attività di servizio;
  - i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
5. Sono rifiuti pericolosi:
  - i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D) del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni sulla base degli allegati G, H e I, dal 1 gennaio 2002. Lo smaltimento di tali rifiuti è sottratto alla privativa comunale è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio.
6. I rifiuti pericolosi sono dunque esenti dal tributo. Qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi che non, prevalgono i primi con conseguente esonero dell'intera superficie dal pagamento del Tributo.

## **Art. 117**

### **Imballaggi**

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura, che è adibito a consentire la protezione, la manipolazione e la consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito.
2. L'imballaggio si distingue in:
  - imballaggio per la vendita o imballaggio primario concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
  - imballaggio multiplo o secondario che è utilizzato per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale. Lo stesso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita nonché di evitare eventuali danni.
3. Non si è in presenza di rifiuto da imballaggio nel caso di riutilizzo dell'imballaggio nella sua funzione generica originaria.
4. Ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni, i produttori e gli utilizzatori professionali devono assicurare, a proprie spese, il ritiro degli imballaggi adoperati, la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, il riutilizzo degli imballaggi usati, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. Tali attività devono essere eseguite per mezzo di apparati organizzativi di tipo privato o pubblico che possono essere aziende della Pubblica Amministrazione, Consorzi settoriali, Consorzio Nazionale degli imballaggi (CONAI), impianti di riciclaggio, recupero o smaltimento.
5. I produttori hanno la facoltà di organizzare, come ritengono opportuno, l'espletamento delle attività di raccolta, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio, costituendo un apparato autonomo, ovvero elaborando un sistema che stimoli il consumatore alla restituzione dell'imballaggio usato, ma riutilizzabile, o servendosi di un Consorzio di settore.
6. La raccolta sulle aree pubbliche deve essere organizzata dalla Pubblica Amministrazione in modo differenziato. Qualora l'Ente non abbia predisposto tale tipo di raccolta, ovvero questa non sia svolta su tutto il territorio comunale, tale attività può essere integrata o effettuata integralmente dai produttori e dagli utilizzatori professionali, limitatamente ai rifiuti di imballaggi primari, mediante proprie organizzazioni, ma sempre sotto la direzione del CONAI.

## **Art. 118**

### **Locali assoggettabili**

1. Si considerano soggetti all'applicazione del Tributo di Igiene Ambientale tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione, sia essa infissa o solo posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Non sono imponibili i locali o quella parte degli stessi ove si producono costantemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, che non sono soggetti alla privativa comunale ma vengono smaltiti dai produttori.
2. Sono da considerarsi assoggettabili al presente tributo:
  - i vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
  - i vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda, anticamera ecc.;
  - i vani delle dipendenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantine, garage, box, serra ecc.;
  - i vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
  - i vani, principali e accessori, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo;
  - tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc.;
  - tutti i vani principali, accessori e pertinenze delle abitazioni private, degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, escluse, comunque, tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali;
  - tutti i vani principali, accessori e pertinenze (così come individuati per le abitazioni private, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc., nonché locali utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto.
3. Sono inoltre assoggettabili a tariffa:
  - le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
  - le aree su cui si svolge un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
  - i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori.

## **Art. 119**

### **Locali ed aree dipendenti**

1. La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.
2. La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso di quelli principali.

## **Art. 120**

### **Locali adibiti ad usi diversi**

1. Ove risultino locali ed aree adibiti ad usi diversi, verrà applicato il Tributo in base alla tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente.
2. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, pagheranno il tributo in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

## **Art. 121**

### **Aree assoggettabili**

1. Sono considerate aree assoggettabili al Tributo le seguenti:
  - superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita e simili;
  - superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, di lavaggio autoveicoli, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti quale ad esempio gli accessi alla strada pubblica;
  - tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati.
  - in generale tutte le aree scoperte operative.

## **Art. 122**

### **Locali ed aree non utilizzate**

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzazione le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento all'Enel, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. L'interessato può, al fine di sottrarsi al pagamento, fornire la prova dell'effettivo inutilizzo dei locali e delle aree in considerazione.

## **Art. 123**

### **Obbligazione Tributaria, inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tariffa del Tributo è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
4. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto al discarico a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
6. Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento o una riduzione della obbligazione in essere, che devono essere dichiarate entro il termine di giorni 30 dal loro verificarsi.
7. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche la variazione relativa sarà effettuata d'ufficio ed avrà efficacia a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della variazione sia che determini un aumento o una diminuzione della tariffa in essere.
8. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

## **Art. 124**

### **Rifiuti non soggetti alle norme del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
2. ai rifiuti radioattivi;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

- alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- ai materiali esplosivi in disuso;
- alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 25.10.1999 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
- alle emissioni nell'aria soggette ad apposita disciplina.

## **Art. 125**

### **Categorie di utenza**

1. Il tributo di igiene ambientale è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti fissati con delibera di Giunta comunale.
3. Per la attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti, ove, in presenza di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra di tali attività.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'uno o dall'altra, per l'applicazione dell'obbligazione tributaria si fa riferimento all'attività prevalente.

## **CAPO II**

### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO DI IGIENE AMBIENTALE**

#### **Art. 126**

#### **Piano finanziario**

1. Ai fini della determinazione delle tariffe del Tributo di igiene ambientale il Comune individua il costo complessivo del servizio e approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n° 158, ossia:
  - a) Il programma degli interventi necessari;
  - b) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
  - c) Le risorse finanziarie necessarie;
3. Sulla base del piano finanziario il Comune determina le tariffe del tributo.
- 4.

#### **Art. 127**

#### **Determinazione delle tariffe del Tributo di Igiene Ambientale**

1. Il Tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune deve, entro la data di approvazione del bilancio (art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000), deliberare le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree, sia per la quota fissa che per la quota variabile, da applicare per l'anno successivo.
3. Qualora non venisse adottata alcuna deliberazione tariffaria, saranno prorogate le tariffe vigenti per l'anno precedente.
4. Il Comune può anche adottare una deliberazione tariffaria che abbia effetto retroattivo, al fine di ridurre tariffe che risultino essere sproporzionate in relazione alla capacità di date aree di produrre rifiuti.

## **Art. 128**

### **Calcolo tariffe del Tributo di Igiene Ambientale utenze non domestiche**

1. Per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. Ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. Sulla parte variabile della tariffa viene applicata una riduzione percentuale, da determinarsi in sede di determinazione delle tariffe, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

## **Art. 129**

### **Calcolo tariffe del Tributo di Igiene Ambientale utenze domestiche**

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante dalle iscrizioni anagrafiche. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito negli articoli del presente Capo. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione stabilita nel Capo III del presente Titolo.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuali degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite.
3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Attraverso un coefficiente di riduzione proporzionale al n. dei componenti, da determinarsi in sede di determinazione delle tariffe, viene previsto un abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze domestiche in materia di conferimento dei rifiuti alla raccolta differenziata.

## **Art. 130**

### **Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento anche al numero di persone occupanti l'abitazione. Per tale ragione tali utenze si distinguono in:
  - utenze domestiche occupate da residenti
  - utenze domestiche occupate da non residenti
2. Per utenze domestiche occupate da residenti si intendono quelle utilizzate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune all'uno gennaio di ogni anno. In tali ipotesi, i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe comunale e la tariffa adeguata d'ufficio dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di iscrizione o di variazione anagrafica. Eventuali occupanti non residenti che si aggiungono agli occupanti l'alloggio devono presentare regolare denuncia solo nel caso che la loro permanenza nell'alloggio stesso superi i 180 gg. nell'arco dell'anno.
3. Per utenze domestiche occupate da non residenti si intendono quelle utilizzate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenti è previsto l'obbligo di integrazione della denuncia.
4. Per le utenze intestate ai soggetti non residenti che non avranno presentato denuncia, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti considerando la media dei componenti dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale fatte, salve le verifiche d'ufficio.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica all'Ufficio Tributi le variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari e nelle convivenze anagrafiche.

### **Art. 131**

#### **Modalità di determinazione della superficie**

1. L'individuazione dei dati relativi alle superfici da utilizzare per la determinazione delle tariffe del Tributo è effettuata avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree occupate.
2. Le tariffe sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato non si computano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
4. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tariffa è quella prevista per le specifiche attività ed è commisurata alla parte di superficie utilizzata per ciascuna di tale attività.
7. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche, si fa anche riferimento oltre che alla superficie dei locali al numero di persone occupanti l'alloggio.
8. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

### **Art. 132**

#### **Determinazione convenzionale della superficie per le attività produttive di rifiuti speciali**

1. Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali o pericolosi, al cui smaltimento il produttore deve provvedere direttamente e risulta difficile determinare la superficie in cui tali rifiuti vengono prodotti in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate si applica la detassazione delle superfici nei termini sotto indicati.
2. Tale riduzione è applicata solo nel caso in cui l'utente ne abbia fatta espressa richiesta fornendo la documentazione utile alla verifica della fattispecie oggetto d'intervento.
3. Per eventuali altre attività non considerate nell'elenco seguente, si fa riferimento a criteri di analogia:

• Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	70%
• Autocarrozzerie e verniciature	70%
• Falegnamerie	80%
• Gommisti	70%
• Distributori carburante	70%
• Lavanderie	20%
• Supermercati con superficie di vendita superiore a 400 mq	30%
• Ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi	30%
• Caseifici e cantine vinicole	60%

### **Art. 133**

#### **Tributo giornaliero di smaltimento**

1. E' istituito il Tributo Giornaliero di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Il Tributo è applicato anche alle aree private soggette a produzione di rifiuti solidi urbani interni messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.

3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
4. La misura del tributo giornaliero è determinata annualmente in sede di applicazione complessiva della tariffe e commisurata a mq di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione maggiorata del 50%, e rapportata alla categoria contenente voci corrispondenti di uso.
5. Qualora non vi fosse una determinata voce d'uso nella classificazione vigente della categoria, per il conteggio di cui al comma precedente è utilizzato l'ammontare della tariffa annuale della categoria recanti voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani interni.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo non sussiste, in quanto l'adempimento è assolto dal Contribuente a seguito del pagamento della tariffa da effettuare contestualmente alla Cosap (canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche) con il modulo di versamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. 507/1993 o, in mancanza dell'autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione di tale modulo.
7. Il versamento deve essere effettuato, qualora vi sia l'autorizzazione, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o, in mancanza, all'atto dell'occupazione.
8. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti essere stato versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata con l'applicazione di sanzioni, interessi e accessori. A riguardo trova applicazione quanto stabilito nell'apposito Capo.
9. In occasione delle fiere e feste patronali, il Tributo Giornaliero di smaltimento è dovuto dai soggetti che occupano temporaneamente aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio con attività di vendita in forma ambulante, nella misura di € 5,00 al giorno o frazione di esso, da corrispondere all'atto del pagamento del Canone per l'occupazione di suolo pubblico
10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulti inferiore ad €2,59.

## **CAPO III**

### **ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 134**

#### **Esenzioni dal Tributo di Igiene Ambientale**

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie:
  - I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali e le aree situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali e aree con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, ecc.)
  - I locali e le aree che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità (alloggi non allacciati ai servizi a rete, non arredati, ovvero superfici di cui si dimostri il non utilizzo)
  - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassati diversi dalle civili abitazioni (aree diverse dalle aree verde quali balconi, terrazzi e simili)
  - Aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, anche se possono produrre rifiuti, salvo che tali aree siano occupate o detenute in via esclusiva;
  - Le aree e i locali dove vi è l'esercizio diretto del culto e relative pertinenze;
  - I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
  - Le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.
  - Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
  - Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radio terapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle suddette strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si applica l'esclusione della tariffa.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi sulla base delle norme vigenti.
3. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
4. La sussistenza delle condizioni che comportano l'esclusione dalla tassazione devono essere debitamente indicate nella denuncia originaria o di variazione. Il Comune ha il potere di verificare la sussistenza di tali requisiti anche per mezzo di sopralluoghi.
5. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato. La mancata indicazione nella denuncia comporta solo un'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente.
6. E' fatta salva la facoltà, da parte del Comune, di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione dal pagamento del tributo.

## **Art. 135**

### **Riduzioni e agevolazioni**

1. Sono previste riduzioni del tributo nei seguenti casi:
  - nelle zone del territorio comunale caratterizzate da case sparse e frazioni, il tributo viene applicato in misura non superiore al 70% della tariffa ordinaria, da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta che non può essere di norma superiore ai 500 metri da calcolarsi sulla strade di pubblico accesso.
  - qualora la raccolta è effettuata in grave violazione delle norme del Regolamento tecnico, ovvero non venga effettuata nella zona ove è sito l'immobile anche se il servizio è stato istituito ed attivato, è prevista una riduzione del 40% del tributo a seguito di attestazione del gestore del servizio comunicata al Comune;
  - l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della Giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal punto precedente.
2. riduzione di 1/3 del tributo per abitazioni possedute da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
3. riduzione di 1/3 del tributo per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione o che sia stato dichiarato di non voler stipulare alcun contratto di locazione o comodato.
4. riduzione di 1/3 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
5. Riduzione del 30% per gli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
6. Per i vani pertinenziali e accessori dei locali commerciali (quali a titolo esemplificativo retrobottega, locali di sgombero, vani destinati allo stoccaggio della merce) si applica la tariffa prevista dalle classe di contribuzione relativa all'attività a cui sono collegati, con la riduzione del 70%.
7. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione applicata non può superare il 70% della stessa.
8. Il Comune istituisce un apposito fondo da destinare ad agevolazioni per particolari categorie di utenze domestiche; gli interventi economici a carattere socio-assistenziale a favore delle utenze domestiche sono erogati con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri generali di indirizzo, fatte salve le segnalazioni effettuate direttamente dal Servizio Socio-Assistenziale:
  - Snellimento delle procedure burocratiche per la presentazione della richiesta di contributo che dovrà essere corredata con la sola autocertificazione dei redditi annuali percepiti dal nucleo familiare;
  - Definizione di fasce di reddito al di sotto delle quali si accede al contributo commisurate ai componenti del nucleo familiare.
9. Riduzione nella misura del 50% per gli Enti non commerciali, associazioni senza fini di lucro, circoli culturali e sportivi, Pubbliche Assistenze, nonché per quegli Enti dove il Comune è presente nel Consiglio di Amministrazione, limitatamente ai locali direttamente utilizzati

## **Art. 136**

### **Materiali riutilizzabili**

1. Non sono tassabili i materiali avviati al riutilizzo per i quali non sussiste più l'obbligo di ottenere autorizzazioni, documenti e di sottostare alle relative sanzioni in virtù di quanto previsto dal decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138, ossia il decreto omnibus. Tali materiali non vengono, infatti, più considerati rifiuti qualora possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati in un ciclo produttivo senza o mediante trattamento preventivo. Questi materiali vengono dunque considerati materie prime.
2. I rifiuti che vengono, invece, effettivamente riavviati al riutilizzo per mezzo di appositi trattamenti, possono formare oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, ed essere sottratti alla privativa comunale.

**CAPO IV**  
**VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI**

**Art. 137**

**Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: scuole**

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento del tributo per gli istituti di istruzione secondaria superiore è l'Istituto stesso, tramite il competente Ministero; per le scuole pubbliche materne, elementari e medie provvederà direttamente il Comune, reperendo le somme sufficienti a titolo di copertura del tributo.

**Art. 138**

**Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: multiproprietà**

1. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, e dunque l'amministratore, è responsabile del pagamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 139**

**Parti comuni di abitazioni condominiali**

1. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art.1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento del tributo. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

**Art. 140**

**Centri Commerciali**

1. Per le parti a comune dei centri commerciali soggetto passivo e responsabile del pagamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

**Art. 141**

**Modalità di versamento**

1. Il versamento del tributo può essere effettuato nelle seguenti modalità:
  - Versamento diretto alla tesoreria del comune
  - Versamento sul conto corrente postale del comune
  - Ogni altro mezzo reso disponibile
2. Il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato in 3 rate bimestrali consecutive, o in unica soluzione alla scadenza della 2 rata.

**Art. 142**

**Modalità di riscossione**

1. Il comune provvede alla riscossione volontaria e coattiva ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente.
2. Il tributo giornaliero è riscosso anche in un'unica soluzione a seguito del ricevimento da parte degli uffici competenti delle risultanze relative alle autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Può essere applicata e riscossa dagli uffici competenti alla riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell'avviso di pagamento.

4. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate.
5. Trascorsi novanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, è facoltà del Comune avviare le procedure di riscossione coattiva, gravando l'importo da interessi di mora calcolati al tasso ufficiale di riferimento per il tempo di effettivo ritardo.
- 6.

## **CAPO V DICHIARAZIONE O DENUNCIA**

### **Art. 143 Denunce di occupazione o detenzione**

1. Entro 30 giorni dall'occupazione o detenzione di locali, il soggetto passivo deve presentare una denuncia relativa ai locali e alle aree assoggettabili alla tariffa siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia è unica per tutte le unità immobiliari detenute nello stesso Comune. Questo tuttavia non unifica gli obblighi tributari relativi ai singoli cespiti serviti, la cui assoggettabilità dipende da presupposti autonomi.
3. La denuncia presentata all'inizio dell'occupazione o della detenzione è valida anche per gli anni successivi nei casi in cui non siano intervenute delle variazioni.

### **Art. 144 Denunce di variazione e cessazione**

1. Qualora vi siano state delle variazioni nelle condizioni di assoggettabilità, il soggetto passivo è tenuto a denunciare, nelle stesse forme previste per la denuncia originaria (di cui all'articolo seguente), ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti una modifica dell'ammontare della tariffa o che comunque influisca sulla riscossione e applicazione della stessa, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata una denuncia di cessazione che deve essere debitamente accertata, e che da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
3. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti una modifica nell'ammontare della tariffa.

### **Art. 145 Contenuto della denuncia**

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere le seguenti indicazioni:
  - Codice fiscale del soggetto passivo;
  - Elementi identificativi delle persone fisiche che compongono il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
  - Elementi identificativi dei rappresentanti legali dei soggetti e della relativa residenza
  - Denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni;
  - Sede legale, principale o effettiva dei soggetti;
  - Ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati;
  - Data di inizio dell'occupazione o detenzione;
  - Data della cessazione della detenzione o della occupazione;
  - Indicazioni relative alle variazioni.
2. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, (o inviata all'Ufficio competente per via dei mezzi da questi messi a disposizione del Contribuente) da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

### **Art. 146 Forma e modalità di trasmissione della denuncia**

1. La denuncia va redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.

2. L'ufficio comunale competente deve rilasciare una ricevuta della denuncia. Qualora la denuncia dovesse essere stata spedita, la stessa si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
3. L'accertamento notificato al Contribuente e dallo stesso non contestato, rappresenta un atto sostitutivo della denuncia.
4. Il Contribuente in possesso di firma digitale potrà inviare la propria denuncia per via telematica avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune.
5. Ai fini dell'invio della denuncia telematica, il Comune può stipulare apposite convenzioni con commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'Albo, CAF.
6. Il Contribuente, ove non disponga di una propria firma digitale, per la trasmissione telematica della denuncia, potrà usufruire di quella posseduta dal soggetto convenzionato con il Comune, conferendogli una specifica delega.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 147 Norme di rinvio**

1. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione del Tributo di Igiene Ambientale, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.
3. Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art.3 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
4. Per tutto quanto non disposto trova applicazione il D.Lgs 152/2006.